

**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE
ED ELETTORALE**

*Approvato dall'Assemblea dei soci in data 26 maggio 2007
modificato dall'Assemblea dei soci in data 10 maggio 2009, 7 maggio 2010, 6 maggio 2012,
27 ottobre 2013, 14 maggio 2017 e 8 aprile 2018*

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 2 - Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolo, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All'avviso di convocazione è allegata una informativa ritenuta utile dal consiglio di amministrazione per l'illustrazione sintetica dei punti all'ordine del giorno.
3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
4. Presso le sedi secondarie, le succursali e le sedi distaccate della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede principale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

Articolo 3 - Luogo e tempo dell'adunanza

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede principale della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4 - Pubblicità dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante

consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all’indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell’assemblea dei soci.

2. L’avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede principale, nelle sedi secondarie, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca.

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 5 - Deleghe di voto

1. In conformità al disposto del terzo comma dell’art. 25 dello Statuto il consiglio di amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio di amministrazione, il direttore, i vicedirettori della Banca, il responsabile dell’ufficio soci e i preposti alla sede principale, alle sedi secondarie, alle succursali e alle sedi distaccate della Banca.
2. La delega deve essere depositata nelle ore d’ufficio entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente la data fissata per l’adunanza, presso l’ufficio soci della sede principale, ovvero presso le sedi secondarie, le succursali e le sedi distaccate della Banca.

CAPO IV – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 6 - Legittimazione all’intervento in assemblea dei soci

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell’adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
2. Possono intervenire altresì i sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.
3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell’assemblea dei soci per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare solo se espressamente autorizzati dal presidente dell’assemblea dei soci.

Articolo 7 - Verifica degli intervenuti

1. La verifica della legittimazione all’intervento in assemblea dei soci ha inizio, nel luogo di svolgimento dell’adunanza, almeno un’ora prima dell’orario fissato per l’inizio dell’assemblea dei soci, salvo diverso termine stabilito nell’avviso di convocazione.
2. L’incaricato, verificata la legittimazione all’intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui. Agli intervenuti senza diritto di voto può essere rilasciato un cartellino di riconoscimento.
3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l’orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli.
4. In caso di contestazione sulla legittimazione all’intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell’assemblea dei soci.

5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea dei soci.

Articolo 8 - Presidente dell'assemblea dei soci

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea dei soci la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello Statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'assemblea dei soci presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.
2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 - Verifica del quorum costitutivo

1. Il presidente dell'assemblea dei soci, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea dei soci validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea dei soci ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea dei soci entro trenta giorni.
2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.
3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea dei soci; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 - Apertura dei lavori

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea dei soci, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.
2. L'assemblea dei soci, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia

corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 - Illustrazione delle materie da trattare

1. Il presidente dell'assemblea dei soci o le persone designate dal consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 12 - Discussione

1. Il presidente dell'assemblea dei soci regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea dei soci possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13 - Operazioni preparatorie

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

Articolo 14 - Organizzazione della votazione

1. Il presidente sovrintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo diversa disposizione del presidente.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 15 - Diritto di candidarsi e ambiti territoriali

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendone i relativi requisiti. Le candidature alla carica di sindaco di non soci devono essere presentate da almeno 200 (duecento) soci.
2. La zona di competenza territoriale della Società è suddivisa nell'ambito territoriale est, nell'ambito territoriale ovest e nell'ambito territoriale sud. Appartengono all'ambito territoriale est i soci che alla data di efficacia della fusione fra la BCC di Carugate e quella di Inzago erano iscritti a libro soci della BCC di Carugate e della BCC di Inzago. Appartengono all'ambito territoriale ovest i soci che alla data di efficacia della fusione tra la BCC di Carugate Inzago e la BCC di Sesto San Giovanni erano iscritti a libro soci di quest'ultima. Appartengono all'ambito territoriale sud i soci che alla data di efficacia della fusione tra la BCC di Milano e la BCC di Cernusco sul Naviglio erano iscritti a libro soci di quest'ultima. Per i soggetti entrati nella compagine sociale successivamente alle predette date, l'appartenenza all'ambito territoriale si determina in base all'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in ragione del Comune di residenza del socio oppure, per i non residenti nel territorio di competenza della Banca, del Comune dove il socio opera in via continuativa.
3. Ciascun socio ha la possibilità di chiedere al consiglio di amministrazione una diversa assegnazione in termini di ambito territoriale di appartenenza qualora la propria operatività in via continuativa sia svolta in altro Comune.

Articolo 16 – Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali

1. Il presente articolo disciplina, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un amministratore della Banca.
2. Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.
3. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 10 (dieci) incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 (cinque) incarichi di amministratore esecutivo.
4. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 15 (quindici) incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 7 (sette) incarichi di amministratore esecutivo.
5. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti terzo e quarto comma, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.
6. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai commi precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25 (venticinque) milioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.

7. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
8. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il consiglio di amministrazione.
9. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente articolo da parte degli amministratori, il consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea dei soci determinazioni al riguardo. In deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 26, l'assemblea dei soci può autorizzare specifiche deroghe ai predetti limiti quando ritiene che gli incarichi ricoperti dall'esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di amministratore della Banca.
10. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

Articolo 17 – Rappresentanza degli ambiti territoriali

1. Al fine di garantire la rappresentanza degli ambiti territoriali di cui al precedente art. 15, comma 2, per il mandato in corso e per il mandato successivo alla data di efficacia della fusione tra la BCC di Carugate e Inzago e la BCC di Sesto San Giovanni, 2 (due) membri sono nominati tra i soci attribuiti all'ambito territoriale ovest; per i due mandati successivi alla data di efficacia della fusione tra la BCC Milano e la BCC di Cernusco sul Naviglio, 3 (tre) membri sono nominati tra i soci attribuiti all'ambito territoriale sud; tutti gli altri membri sono nominati tra i soci attribuiti all'ambito territoriale est.

Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, la sostituzione dell'amministratore cessato è effettuata in modo tale che sia rispettata la rappresentanza degli ambiti territoriali prevista dal periodo precedente.

2. Per il mandato successivo alla data di efficacia delle fusioni tra la BCC di Carugate e Inzago e la BCC di Sesto San Giovanni e tra la BCC Milano e la BCC di Cernusco sul Naviglio: i 3 (tre) sindaci effettivi sono nominati tra i soci attribuiti all'ambito territoriale est o tra le persone presentate da almeno duecento soci attribuiti a tale ambito territoriale a norma dell'art. 42, comma 1, dello Statuto; 1 (un) membro supplente è nominato tra i soci attribuiti all'ambito territoriale ovest o nella persona presentata da almeno duecento soci attribuiti a tale ambito territoriale a norma dell'art. 42, comma 1, dello Statuto; 1 (un) membro supplente è nominato tra i soci attribuiti all'ambito territoriale sud o nella persona presentata da almeno duecento soci attribuiti a tale ambito territoriale a norma dell'art. 42, comma 1, dello Statuto.

Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, la sostituzione del sindaco cessato è effettuata in modo tale che sia rispettata la rappresentanza degli ambiti territoriali prevista dal periodo precedente.

Articolo 18 - Procedimento di formazione delle liste

1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e di favorire la partecipazione e la rappresentanza degli ambiti territoriali di cui al precedente art. 15, comma 2, entro 90 (novanta) giorni dalla data fissata per la prima convocazione dell'assemblea dei soci che deve eleggere la totalità delle cariche sociali, il consiglio di amministrazione dispone che sia affisso in modo visibile nella sede principale, nelle sedi secondarie, nelle sedi distaccate e nelle succursali un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.
2. Nel medesimo termine il consiglio di amministrazione nomina una commissione elettorale composta da 13 (tredici)

soci, scelti dall'assemblea dei soci, nell'ultima adunanza precedente quella prevista per l'elezione delle cariche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione, tra i soci iscritti da almeno tre anni a libro soci. Per il rinnovo delle cariche successivo alla data di efficacia della fusione tra la BCC Carugate e Inzago e la BCC di Sesto San Giovanni, 2 (due) componenti sono nominati tra gli appartenenti all'ambito territoriale ovest; per i due rinnovi delle cariche successivi alla data di efficacia della fusione tra la BCC di Milano e la BCC di Cernusco sul Naviglio, 3 (tre) componenti sono nominati tra gli appartenenti all'ambito territoriale sud; ogni altro componente è nominato tra gli appartenenti all'ambito territoriale est.

3. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali. I membri della commissione elettorale non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura. La commissione elettorale:
 - a) accerta la regolarità formale delle candidature presentate, comunicando agli interessati, per iscritto e con mezzo idoneo, eventuali irregolarità ostative a candidature almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea;
 - b) può convocare, in date comprese tra i 15 (quindici) e i 30 (trenta) giorni precedenti alla data fissata per la prima convocazione dell'assemblea dei soci, riunioni preassembleari separate per ambito territoriale per la presentazione e l'eventuale selezione dei candidati. Le riunioni preassembleari si svolgono senza formalità, ma con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 3 del presente Regolamento;
 - c) predispone, sulla base dell'esito delle verifiche effettuate e dei risultati delle eventuali riunioni preassembleari, le schede elettorali per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del relativo presidente e del collegio dei probiviri. Le schede elettorali contengono i cognomi e i nomi dei candidati, suddivisi per ambiti territoriali di appartenenza, a partire dalla lista proposta dalla commissione stessa, seguiti dagli eventuali altri candidati elencati in ordine alfabetico. Nel caso di omonimia tra i candidati, le schede elettorali contengono dati personali ulteriori, individuati in accordo con gli interessati.
4. Al fine di garantire la necessaria continuità nella gestione della Banca e un'adeguata rappresentatività nel consiglio agli *ex* soci della BCC di Sesto San Giovanni e della BCC di Cernusco sul Naviglio secondo quanto previsto al precedente art. 17, la scheda per l'elezione del consiglio di amministrazione dovrà contenere: un numero di nuovi candidati non superiore al 50% del totale dei consiglieri da eleggere; almeno 2 (due) candidati tra i soci che, alla data di efficacia della fusione tra la BCC di Carugate e Inzago e la BCC di Sesto San Giovanni, erano iscritti a libro soci di quest'ultima; almeno 3 (tre) candidati tra i soci che, alla data di efficacia della fusione tra la BCC di Milano e la BCC di Cernusco sul Naviglio, erano iscritti a libro soci di quest'ultima.

Articolo 19 - Presentazione delle candidature

1. Le candidature, presentate mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmesse personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, devono pervenire presso la sede principale della Banca almeno 50 (cinquanta) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea dei soci che deve eleggere le cariche sociali.
2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:
 - a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento per la carica per cui si candida, comprovati, per quanto

- concerne i requisiti di professionalità ove previsti, dalla presentazione di un dettagliato curriculum;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
 - c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
 - d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 20;
 - e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
 - f) la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste all'art. 16, nonché dallo Statuto, e di impegnarsi a rispettare i vincoli previsti nel predetto articolo e nello Statuto, anche in pendenza di mandato.
3. Colui che risulti eletto, pur non essendo presente nella lista predisposta dalla commissione elettorale, e intenda accettare l'incarico, è tenuto - a pena di decadenza - a depositare le dichiarazioni di cui al comma precedente entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla deliberazione di nomina, affinché la commissione elettorale e il consiglio di amministrazione possano procedere alla verifica dei requisiti richiesti per la nomina. In mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.

Articolo 20 - Pubblicazione dei nominativi dei candidati

1. Almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione dell'assemblea dei soci che deve eleggere le cariche sociali, l'elenco di tutti i candidati è pubblicizzato nella sede principale, nelle sedi secondarie, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sull'eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti.

Articolo 21 - Requisiti per candidarsi come amministratore

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 365 giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo Statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.
2. Possono candidarsi i soci che, alternativamente, (1) abbiano conseguito la laurea; (2) abbiano svolto per almeno un triennio attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese; (3) abbiano svolto per almeno un triennio attività professionale nel settore creditizio, finanziario o assicurativo o comunque in ambito funzionale all'attività della Banca.
3. Non possono candidarsi:
- l'amministratore uscente che non abbia conseguito durante il proprio mandato triennale 12 crediti formativi, fatto salvo quanto previsto al comma successivo. Per gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà;
 - il neo-amministratore (così come definito al comma successivo) uscente, ovvero colui che per la prima volta si ricandida alla carica di amministratore, che non abbia conseguito durante il proprio mandato triennale 18 crediti formativi, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.

4. Il neo-amministratore è colui che per la prima volta ha avuto accesso alla carica di amministratore, sia nel caso in cui sia stato eletto dall'assemblea dei soci, sia nel caso in cui lo stesso sia stato nominato in corso di mandato dal consiglio di amministrazione, cioè cooptato. In tale ultima ipotesi, riguardo al numero di crediti formativi da conseguire, si applicherà il principio di proporzionalità in rapporto ai mesi di carica, con eventuale arrotondamento per eccesso dei crediti occorrenti.

Articolo 22 - Modalità di votazione

1. L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del relativo presidente, nonché del collegio dei probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l'assemblea dei soci, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese.
2. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all'assemblea dei soci di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.
3. Il socio, al momento della registrazione, riceve un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi del secondo comma dell'art. 7.
4. Il socio con diritto di voto a termini statutari esprime il voto apponendo sulle schede elettorali predisposte una croce a fianco della lista o, in alternativa, una o più croci a fianco dei singoli candidati prescelti; in quest'ultimo caso, il socio può, altresì, esprimere il proprio voto per persone non comprese nella lista scrivendo il cognome ed il nome dei prescelti, e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita.
5. Il numero massimo delle preferenze esprimibili è pari a quello dei candidati da eleggere – per ciascun ambito territoriale - a membro del consiglio di amministrazione, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo e proboviro effettivo. Il voto espresso a favore della lista di candidati comporta l'espressione della preferenza per i relativi candidati.
6. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento.
7. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.
8. Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla modalità e agli esiti della votazione sono deferite al collegio dei probiviri in carica al momento in cui la votazione si è svolta.

CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 23 - Scrutinio

1. Il presidente sovrintende allo scrutinio, predisponendo un'adeguata organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea dei soci. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea dei soci.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.

Articolo 24 - Proclamazione

1. Il presidente rende noto il risultato della votazione.
2. Risultano eletti membri del consiglio di amministrazione, presidente del collegio sindacale e sindaci effettivi e supplenti i più votati con i necessari requisiti, ivi compresi quelli relativi alla provenienza da uno specifico ambito territoriale, e, a parità di voti, il più anziano di età. Gli stessi criteri selettivi, fatta eccezione per la provenienza da uno specifico ambito territoriale, valgono per individuare i probiviri effettivi e supplenti.

CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 25 - Chiusura dei lavori

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea dei soci.
3. In caso di proroga dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea dei soci si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 26 - Pubblicità dei lavori

1. Il verbale dell'assemblea dei soci deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
2. Sono conservati presso la sede principale della Banca i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - Modificazioni del regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con l'intervento, in proprio o per rappresentanza, di almeno un decimo dei soci e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. L'argomento deve essere previamente indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci. Nel caso di nuovi Comuni di competenza, gli elenchi di cui all'allegato n. 1 del presente regolamento, possono essere integrati dall'assemblea ordinaria dei soci.
2. Fatto salvo quanto previsto al nono comma dell'art. 16, il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.
3. I soci, pari ad almeno il 10 (dieci) per cento della compagine sociale, possono depositare presso la sede principale della Banca, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le loro firme autenticate ai sensi dell'art. 25, terzo comma, dello Statuto. Il consiglio di amministrazione, verificata la regolarità formale della proposta, la inserisce come materia dell'ordine del giorno dell'assemblea dei

soci chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio.

Articolo 28 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede principale, le sedi secondarie, le succursali e le sedi distaccate della Banca.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.

Allegato n. 1 al Regolamento Assembleare ed Elettorale

Area Ovest		Area Sud		Area Est
Limbrate	MB	Cernusco sul Naviglio	MI	<i>Tutti gli altri Comuni rientranti nella zona di competenza territoriale della Società non compresi nell'Area Ovest o nell'Area Sud.</i>
Nova Milanese	MB	Cologno Monzese	MI	
Varedo	MB	Liscate	MI	
Arese	MI	Melzo	MI	
Assago	MI	Pioltello	MI	
Baranzate	MI	Rodano	MI	
Bollate	MI	Vignate	MI	
Bresso	MI	Vimodrone	MI	
Buccinasco	MI			
Cesano Boscone	MI			
Cinisello Balsamo	MI			
Cormano	MI			
Cornaredo	MI			
Corsico	MI			
Cusago	MI			
Cusano Milanino	MI			
Lainate	MI			
Milano	MI			
Novate Milanese	MI			
Opera	MI			
Paderno Dugnano	MI			
Pero	MI			
Peschiera Borromeo	MI			
Pogliano Milanese	MI			
Pregnana Milanese	MI			
Rho	MI			
Rozzano	MI			
San Donato Milanese	MI			
Segrate	MI			
Senago	MI			
Sesto San Giovanni	MI			
Settimo Milanese	MI			
Trezzano sul Naviglio	MI			
Vanzago	MI			